

Comune di Cilavegna
Provincia di Pavia

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera in relazione alla Contrattazione decentrata integrativa anno 2022 riguardante la parte di costituzione del fondo.

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Cilavegna procede all'esamina della normativa e della documentazione trasmessagli in data 23.09.2022.

In via preliminare il comune di Cilavegna ha definito :

- l'atto con cui viene costituito il fondo, di competenza dirigenziale;
- che la RSU aziendale ed i sindacati provinciali hanno approvato in toto quanto proposto dalla parte pubblica nella seduta del 22 settembre 2022.

L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione.

Si ritiene quindi di procedere al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività per l'anno 2022 adottate dal Comune di Cilavegna tenuto conto che, in merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2022, rileva l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";*

Preso atto che,

- le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili;
- è necessario tener conto della novità introdotta dal nuovo Contratto in materia di impostazione del fondo ovvero la parte stabile deve essere costituita al netto delle risorse destinate nell'anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1 e dall'art. 15, comma 5;

dal proposto atto dirigenziale risulta la seguente composizione:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 83.243,28
Risorse variabili	€ 4.305,79
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO	€ 87.549,07

L'Organo di Revisione ha constatato che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come presentato e come meglio rappresentato negli allegati alla determina:

- consente di rispettare i limiti di legge per l'esercizio 2022 in tema di contenimento della spesa per il personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006,
- rispetta le disposizioni normative dell'art 23, D.lgs n. 75/2017, non superando l'importo del fondo 2016.

Tutto ciò premesso, si dà atto della sostanziale correttezza del provvedimento posto in visione e si esprime parere favorevole in merito alla richiesta di certificazione del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato.

Brescia 26.09.2022

L'organo di revisione

IL REVISORE UNICO



Parere 10/2022